



Città di Paola

(Prov. di Cosenza)

Prot. n. 922 del 19 GEN. 2023

ORDINANZA SINDACALE N. 31 DEL 19/01/2023

OGGETTO: DIVIETO DI SCARICO DELLE ACQUE METEORICHE NELLA RETE FOGNARIA DELLE ACQUE REFLUE URBANE.

PREMESSO CHE:

- Con diverse note acquisite al protocollo dell'Ente, in ultimo in data 19/09/2022 n. 16563, la Società ECOTEC S.R.L. gestore del Servizio Idrico Integrato, ha comunicato che, a seguito di abbondanti precipitazioni atmosferiche le stazioni di sollevamento fognarie e presso l'impianto di depurazione sito in località Pantani si riscontra un incremento eccezionale degli afflussi idrici che comportano disfunzioni dell'impianto depurativo;
- Al verificarsi di forti piogge, in diverse zone del territorio comunale persiste il fenomeno della fuoriuscita di reflui dalla condotta fognaria principale, con gravi allagamenti di aree pubbliche e terreni;
- le condotte di fognatura sono dimensionate per ricevere le sole portate di acque nere e che il notevole e repentino afflusso di acqua meteorica può sottoporre le condotte a forte pressione provocando lesioni e rotture alle tubazioni o generando tracimazioni con danneggiamenti a cose e/o persone, nonché alterare il processo biologico dell'impianto di depurazione con conseguente pregiudizio del corpo recettore;
- l'evento di che trattasi cagiona grave pregiudizio per l'igiene e la salute pubblica, con grave impatto anche sulla viabilità cittadina a causa di allagamenti di strade aggravato dalla fuoriuscita di liquidi misti a reflui fognari;
- Che la Società ECOTEC S.r.l., a seguito di opportuni accertamenti, ha attribuito detto fenomeno ad immissioni illegali ed abusive di acque meteoriche nelle condotte di fogna nera;

CONSIDERATO che l'immissione di acque meteoriche nella pubblica fognatura è attività espressamente vietata dall'art. 113 comma 4 del D.Lgs 152/2006 recante le "*Norme in materia Ambientale*";

RITENUTO necessario vietare lo scarico delle acque meteoriche nella condotta fognaria delle acque nere, ove provenienti dagli spazi di pertinenza degli immobili privati (cortili, piazzali, lastrici solari, chiostri ecc..) che possano provocare tracimazioni e rigurgiti delle rete fognaria Comunale, nonché inconvenienti di funzionamento dei processi fisico-biologici dell'impianto di depurazione;

VISTI:

- la Legge n. 241 del 7/08/1990 recante "*Nuove norme sul procedimento amministrativo*";
- gli art. 7-bis e 50, comma 5 del D.Lgs n. 267 del 18/08/2000 recante il "*Testo Unico delle Leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali*";
- Il T.U. delle Leggi Sanitarie, R.D. n. 1265/1934 e s.m.i.;
- Il D.Lgs 152/2006 recante il "*Norme in materia Ambientale*" ed in particolare l'art. 113 che disciplina gli scarichi e le immissioni delle acque meteoriche di dilavamento, provenienti da fognature separate o da altre condotte separate, che non devono recare pregiudizio al

raggiungimento degli obiettivi di qualità ambientale dei corpi idrici recettori ed alla sicurezza idraulica e geomorfologica dell'area interessata;

- Il vigente Statuto Comunale;

ORDINA

Per le motivazioni sopra esposte:

- Il divieto assoluto di scarico delle acque meteoriche, provenienti da pluviali o superfici impermeabilizzate di insediamenti residenziali, industriali, artigianali, commerciali e di servizio, nella rete fognaria Comunale e nelle acque meteoriche;
- A tutti i proprietari di immobili ed Amministratori di Condominio che convogliano le acque piovane nella rete fognaria Comunale di provvedere, entro il termine di 60 (sessanta) giorni dalla pubblicazione della presente Ordinanza all'Albo Pretorio Online, all'esecuzione dei lavori di adeguamento delle condotte interne agli immobili privati in modo da impedire categoricamente l'immissione delle acque meteoriche nella rete fognaria delle acque nere;

INFORMA

I contravventori, fermo restando l'applicazione di più gravi sanzioni penali e/o amministrative previste dalle vigenti normative in materia, che in caso di mancato rispetto delle disposizioni della presente Ordinanza, comporterà altresì ai sensi dell'art. 7 bis del D.Lgs n. 267/2000 e ss.mm.ii. l'applicazione delle sanzioni amministrative di importo compreso tra un minimo di € 25,00 e ad un massimo di € 500,00 con riserva di intraprendere azioni per il risarcimento di ulteriori danni, per le spese sostenute dall'Ente nonché per i danni causati a terzi;

DISPONE

- che all'esecuzione, alla vigilanza sull'osservanza delle disposizioni della presente Ordinanza ed all'accertamento e irrogazioni delle eventuali sanzioni, provveda il Comando della Polizia Municipale;
- che il gestore del Servizio Idrico Integrato, in quanto gestore della rete fognaria nera e dell'impianto di depurazione, ha facoltà di provvedere anche in maniera autonoma a mettere in campo ogni possibile intervento di controllo volto a rilevare gli allacci abusivi ed a segnalarli all'Ufficio Tecnico nonché al Comando di Polizia Municipale;
- La notifica della presente ordinanza, per quanto di rispettiva competenza a:
 - Alla Società ECOTEC S.R.L con sede in San Pietro Lametino, comparto 5 Lamezia Terme (CZ) email pec: ecotec@pec.ecotecweb.it;
 - Alla Segreteria Comunale - SEDE
 - Al Comando di Polizia Municipale Sezione di P.G. - Ambiente - SEDE
 - Al Settore Tecnico Manutentivo del Comune di Paola - SEDE;
 - Al Commissariato di Pubblica Sicurezza di Paola (CS);
 - Al Comando Compagnia Carabinieri di Paola (CS);
 - Al Comando della Guardia di Finanza di Paola (CS)
- Che sia pubblicata copia all'Albo Pretorio Online;

Ai sensi dell'art. 3, IV comma della L. 241/1990 e ss.mm.ii., contro il presente provvedimento può essere proposto ricorso amministrativo al TAR di competenza entro 60 giorni dalla data di notifica o in alternativa, ricorso al presidente delle Repubblica entro 120 giorni dalla notifica.

IL SINDACO
Giovanni Polifrone

